





























































































































































































































































































































cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative.

La società trasferitaria non risponde in alcun modo con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto periodo, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere alla società Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla città metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

132-ter. All'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 è abrogato";

b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.

**2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento**

**dell'oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

))

## Capo II

### Imprese agricole

#### **Art. 45**

##### Compensazione per le imprese agricole

**1.** All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche

tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale.».

### Capo III

#### Sport

#### **Art. 46**

##### Fondi per il rilancio del sistema sportivo

**1.** Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire **((la ripresa))** delle relative attività, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 **((in favore della società))** Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

#### **Art. 46-bis**

(Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attività sportiva di base)

**1.** Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre



2018, n. 145, per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale.

**2. ((Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative)).** Ai fini attuativi, l'Autorità di Governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e salute Spa.

#### Titolo IV

Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia

#### Capo I

Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia

### Art. 47

Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende

**1.** All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'(**articolo**) 94-bis, il (**tribunale**) valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2 (**, lettera b )**)»;

b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonché»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il

termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale **((al prefetto della provincia in cui ha sede))** legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.».

### **Art. 48**

#### Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia

**1.** Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia»;

2) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

«2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;

b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione **((mafiosa possono))** essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.»;

b) all'articolo 93, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione **((antimafia))**, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, **((siano suscettibili))** di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.».

**Art. 48-bis****(( (Ulteriori disposizioni in materia di  
documentazione antimafia). ))****((**

**1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";**

**b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "25.000"**

**))****Art. 49**

## Prevenzione collaborativa

**1.** Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale) - 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;

b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di

pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore **((non inferiore a 5.000 euro))** o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona **((o al patrimonio e al volume di affari))** dell'impresa;

c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze **((i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati))** da parte dei soci o di terzi;

d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;

e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.

2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, **((determinato))** con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.

3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.

4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del **((tribunale))** competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.».

**2. ((Le disposizioni dell'articolo 94-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche))** ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia.

**((**  
**2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva**  
**))**

#### **Art. 49-bis**

**(( (Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia). ))**

**((**  
**1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 86:**

**1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:**

**"3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta";**

**2) al comma 4, le parole: "dell'obbligo di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis";**

**b) all'articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:**

**"2-bis. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2"**

))

## Titolo V

### Abrogazioni e disposizioni finali

#### Capo I

### Abrogazioni e disposizioni finali

## **Art. 50**

### Abrogazioni

**1.** All'articolo 76, comma 1, lettera a-bis), del decreto del Presidente della Repubblica **((29 settembre 1973))**, n. 602, le parole «e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dell'articolo 514 **((del codice di procedura civile))**».

**2.** All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole «Italia Digitale,» sono inserite le seguenti: «due componenti indicati

dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,».

**3.** L'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

**4.** All'articolo 41-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 1 è abrogato.

**5.** All'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i commi 1 e 2-bis sono abrogati.

## **Art. 51**

### Disposizioni finanziarie

**1. ((...))** il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **Art. 51-bis**

### **(( (Clausola di salvaguardia). ))**

**((**

**1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione**

**))**



**Art. 52**

Entrata in vigore

**1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Garavaglia, Ministro del turismo

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Cingolani, Ministro della transizione ecologica

Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Messa, Ministro dell'università e della ricerca

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione

Lamorgese, Ministro dell'interno

Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Cartabia, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

(( Allegato 1

(art. 21, comma 3) ))

((

<b>ENTE</b>	<b>Popola- zione post censi- mento 1° gennaio 2020</b>	<b>Fun- zione Utili- tà CM</b>	<b>Media- na IVSM (2018)</b>	<b>Funzione Utilità popola- zione e mediana (quadrato)</b>	<b>Assegna- zione TOTALE</b>
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI DI NAPOLI</b>	<b>3.034.410</b>	<b>1.742</b>	<b>111,3</b>	<b>21.578.808</b>	<b>351.207.758</b>
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</b>	<b>4.253.314</b>	<b>2.062</b>	<b>99,2</b>	<b>20.294.907</b>	<b>330.311.511</b>
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO</b>	<b>3.265.327</b>	<b>1.807</b>	<b>97,1</b>	<b>17.037.340</b>	<b>277.292.703</b>
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI</b>	<b>2.230.946</b>	<b>1.494</b>	<b>98,1</b>	<b>14.374.162</b>	<b>233.947.918</b>

<b>TORINO</b>					
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO</b>	<b>1.222.988</b>	<b>1.106</b>	<b>104,4</b>	<b>12.053.470</b>	<b>196.177.292</b>
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA</b>	<b>1.072.634</b>	<b>1.036</b>	<b>104,9</b>	<b>11.396.638</b>	<b>185.486.966</b>
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI BARI</b>	<b>1.230.205</b>	<b>1.109</b>	<b>100,4</b>	<b>11.180.370</b>	<b>181.967.074</b>
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE</b>	<b>995.517</b>	<b>998</b>	<b>98,4</b>	<b>9.660.832</b>	<b>157.235.707</b>
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA</b>	<b>1.021.501</b>	<b>1.011</b>	<b>97,8</b>	<b>9.667.120</b>	<b>157.338.045</b>
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA</b>	<b>613.887</b>	<b>784</b>	<b>101,8</b>	<b>8.119.696</b>	<b>132.152.814</b>
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA</b>	<b>826.194</b>	<b>909</b>	<b>97,7</b>	<b>8.676.212</b>	<b>141.210.434</b>
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA</b>	<b>848.829</b>	<b>921</b>	<b>96,5</b>	<b>8.579.554</b>	<b>139.637.277</b>
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI</b>	<b>530.967</b>	<b>729</b>	<b>100,0</b>	<b>7.286.748</b>	<b>118.596.100</b>

<b>REGGIO CALABRIA</b>					
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI</b>	<b>422.840</b>	<b>650</b>	<b>97,8</b>	<b>6.219.647</b>	<b>101.228.402</b>
<b>TOTALE</b>					<b>2.703.790.000</b>

((Tabella 1 (Articolo 31-bis, comma 1)

<b>Fascia demografica</b>	<b>Percentuale</b>
<b>1.500.000 abitanti e oltre</b>	<b>0,25</b>
<b>250.000-1.499.999 abitanti</b>	<b>0,3</b>
<b>60.000-249.999 abitanti</b>	<b>0,5</b>
<b>10.000-59.999 abitanti</b>	<b>1</b>
<b>5.000-9.999 abitanti</b>	<b>1,6</b>
<b>3.000-4.999 abitanti</b>	<b>1,8</b>
<b>2.000-2.999 abitanti</b>	<b>2,4</b>
<b>1.000-1.999 abitanti</b>	<b>2,9</b>
<b>Meno di 1.000 abitanti</b>	<b>3,5</b>